



COMUNE DI POZZILLI
86077- PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE

N° 8

13 MAG. 2008

Publicata all'Albo Pretorio il
Prot. n. 2423

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti: approvazione

L'anno **duemilanove** il giorno **6** del mese **maggio** alle ore **10,12** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta in **prima** convocazione e in sessione **Straordinaria**, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) PASSARELLI Paolo	PRESIDENTE		x
2) FORTE Nicola	CONSIGLIERE	x	
3) MELONE Alessandro	CONSIGLIERE	x	
4) PETESCIA Giacomo	CONSIGLIERE	x	
5) FRANCHITTI Antonio	CONSIGLIERE	x	
6) PERI Antonio	CONSIGLIERE	x	
7) POMPEO Fausto	CONSIGLIERE		x
8) BIELLO Domenico	CONSIGLIERE	x	
9) PETRELLA Attilio	CONSIGLIERE		x
10) TASSO Nicandro	CONSIGLIERE	x	
11) DE CORSO Gianfranco	CONSIGLIERE		x
12) DI ZAZZO Francesco	CONSIGLIERE	x	
13) DE ROSA Antonio	CONSIGLIERE	x	
	TOTALE	9	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Emilia Colacurcio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco, Franchitti Antonio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica,

Si passa al punto IV dell'ordine del giorno

Il Vicesindaco illustra la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATI gli interventi;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'erogazione dell'acqua potabile ai privati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3/59;

VISTE le modifiche apportate al suddetto regolamento con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 94/76 e 62/95;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento aggiornato in quanto il suddetto regolamento, ormai obsoleto, non rispondeva alle attuali esigenze operative ed organizzative;

VISTO lo schema di regolamento- esaminato dalla Commissione Speciale di Studio per l'esame del Regolamento e dello Statuto in data 09.04.2009- allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Assunto sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.7; contrari:n.=; astenuti :n.. 2 (Di Zazzo Francesco, De Rosa Antonio)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare il regolamento comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti nel testo allegato al presente provvedimento.

*Entra in aula il Consigliere De Corso Gianfranco; Consiglieri Presenti : n. 10;
Consiglieri Assenti: Passarelli Paolo, Pompeo Fausto, Petrella Attilio;*

Successivamente il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza, Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n. 7 ; contrari:n.= ; astenuti :n.3 (De Corso Gianfranco, Di Zazzo Francesco, De Rosa Antonio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI POZZILLI

Provincia di Isernia

Approvato con

Delibera del

Consiglio Comunale

n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA DEGLI ACQUEDOTTI

INDICE

Art.	Descrizione	Pg.	Art.	Descrizione	Pg.
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI					
1	Assunzione del servizio in economia	2	40	Guasti agli apparecchi	10
2	Campo di applicazione	2	41	Nolo del contatore	11
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	2	42	Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori	11
4	Proprietà delle tubazioni	2	Capo V - Contratti di fornitura		
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	2	43	Titolarietà della concessione	12
6	Tipo di fornitura	2	44	Contratto di utenza	12
7	Interruzione del servizio di erogazione	3	45	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti	12
8	Priorità nella concessione delle utenze	3	46	Subingresso	12
9	Danni alle condotte e tubazioni in genere	3	47	Cessione dei locali e subentro nella fruizione del servizio	12
10	Variazioni al regolamento	3	48	Durata dei contratti di fornitura	12
11	Distribuzione dell'acqua	3	49	Uso dell'acqua - divieti di sub-fornitura	13
TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO					
12	Definizione di impianti per uso pubblico	4	50	Accertamento dei consumi - lettura dei contatori	13
13	Fontane pubbliche	4	51	Tariffe - modalità di riscossione	13
14	Bocche speciali	4	52	Risoluzione di diritto delle concessioni	13
15	Installazione di contatori	4	53	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	13
16	Servizi pubblici non gestiti dal comune	4	54	Responsabilità per le caratteristiche della fornitura	13
TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO					
Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio					
17	Forniture su strade canalizzate	5	TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE		
18	Forniture su strade non canalizzate	5	58	Concessioni temporanee	15
19	Nuovi allacciamenti - procedura	5	59	Tariffe per le concessioni speciali temporanee	15
20	Prescrizioni edili	5	60	Concessioni speciali per cantieri edili	15
21	Prescrizioni tecniche	5	61	Obblighi dell'utente - controlli	15
22	Diritti di allaccio - Cauzione	6	62	Cessazione delle utenze speciali temporanee	15
23	Servizi	6	TITOLO QUINTO NORME PENALI		
Capo II - Bocche antincendio private					
24	Bocche antincendio private	7	63	Prolievi abusivi	16
25	Tariffe per bocche antincendio	7	64	Contestazione delle infrazioni	16
26	Cauzione per bocche antincendio	7	TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI		
27	Attivazione e consegna	7	65	Uso di prese private in caso di necessità	17
Capo III - Impianti interni					
28	Installazione delle condutture esterne	8	66	Tutela dei dati personali	17
29	Collegamenti di impianti ed apparecchi	8	67	Norme abrogate	17
30	Impianti di pompaggio	8	68	Individuazione delle unità organizzative	17
31	Serbatoi	8	69	Termine per la conclusione dei procedimenti	17
32	Prescrizioni e collaudi	8	70	Pubblicità del regolamento	17
33	Manutenzione delle condotte	9	71	Casi non previsti dal presente regolamento	18
34	Modifiche	9	72	Rinvio dinamico	18
35	Vigilanza	9	73	Vigilanza - sanzioni	18
Capo IV - Contatori					
36	Tipo e calibro del contatore	10	74	Entrata in vigore	18
37	Posizione dei contatori	10			
38	Contatori in fabbricati con più utenze	10			
39	Custodia dei contatori	10			

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

2. Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale assume la denominazione di: "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. La rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Richiedente mediante appalto a ditta specializzata nei seguenti casi:

- a) quando viene presentato apposito progetto esecutivo;
- b) i lavori vengono eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
- c) i lavori vengono iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) vengono assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Ultimi i lavori è redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

3. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passano, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.000,00 irrogate direttamente dal Responsabile del Servizio Acquedotto;

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si serve: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

2. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, sono fissate nei relativi contratti.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, provvedono alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa.

4. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua può essere disciplinata con ordinanza del responsabile del servizio che preveda, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

5. In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

6. In caso di interruzioni prolungate, il comune è tenuto a darne comunicazione all'utenza con i mezzi più appropriati.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, ne segnala l'esatta ubicazione.

2. Se sono provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il comune ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 a 3.000,00 euro irrogate direttamente dal Responsabile del Servizio Acquedotto;

Art. 10 - Variazioni al regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e avvisi con manifesti pubblici.

2. Se l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 - Fontane pubbliche

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. I recipienti per il trasporto di acqua prelevata dalla fontana pubblica non devono avere una capacità complessiva superiore a litri venti.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi altro uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14 - Bocche speciali

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua possono essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua può essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione di contatori

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal comune

1. Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
 - a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
 - b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore.
3. Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione possono essere accolte le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità degli impianti, quando da parte dei richiedenti è corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

2. L'entità del contributo è determinata, sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto, dall'applicazione dei prezzi pro-tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo la normativa in vigore al momento della esecuzione dei lavori.

3. Gli interessati versano, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

4. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

5. Le tubazioni resteranno in ogni caso di proprietà del comune della cui rete faranno parte a tutti gli effetti.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati producono apposita domanda al servizio acquedotto su moduli predisposti dal servizio medesimo. Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori compreso la mano d'opera e il materiale necessario è a totale carico del committente.

2. Il richiedente deve specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.

3. La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale devono essere installati il misuratore e/o la derivazione.

4. La richiesta è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 45 della legge n. 47 del 28.02.1985, del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta è, inoltre, allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa comunale a riprova dell'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori.

5. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le eventuali competenze accessorie, il cui importo è stabilito annualmente dal Comune, provvede alla firma del contratto.

6. La concessione è sempre subordinata all'accertamento del regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

Art. 20 - Prescrizioni edili

1. Le opere per la realizzazione di una rete idrica di distribuzione interna di uno stabile fino al confine della proprietà privata, si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

Art. 21 - Prescrizioni tecniche

1. La rete idrica deve essere costruita a spese e cura del committente e sotto la vigilanza del responsabile del settore idrico, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eccessi di pressione pregiudizievoli per le tubazioni.

2. I lavori di posa in opera delle condotte dovranno essere realizzati nel modo seguente:

- un primo strato di sabbia fine a protezione delle condotte;
- uno strato intermedio costituito da materiale arido perfettamente costipato con mezzi meccanici;
- uno strato di calcestruzzo, per uno spessore minimo di cm.20;
- manto d'usura della pavimentazione stradale (tappetino) che dovrà essere esteso per circa 50 cm la larghezza dello scavo e per tutta la sua lunghezza;

- gli eventuali attraversamenti stradali, sia longitudinali che trasversali, dovranno essere eseguiti mediante il taglio della pavimentazione con disco diamantato;
- la posa in opera della condotta dei tubi in plastica dovrà avere una sezione adeguata debitamente autorizzata dal responsabile del settore tecnico.
- Sono vietati i tubi non a norma con le vigenti normative in materia .
I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza, alle pressioni di esercizio .
- L'allaccio alla condotta principale , di proprietà comunale, dovrà essere eseguita solo ed esclusivamente dal personale tecnico incaricato dal Comune . Il reinterro del manufatto è subordinato al benessere del responsabile del servizio urbanistico del comune ;
- durante l'esecuzione dei lavori infine, dovranno essere rispettate tutte le vigenti normative previste dal " codice della strada" compreso " l'organizzazione della circolazione e segnaletica stradale " .

Art. 22 - Diritti di allaccio - Cauzione

1) Diritti di allaccio:

ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento di Euro 50,00 per ogni abitazione o appartamento nel caso di palazzine;

2) Cauzione :

I richiedenti inoltre dovranno allegare, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di allacciamento e soprattutto, la ricevuta del versamento di :

Euro 300.00 nel caso di scavi di lunghezza fino a ml. 5,00

Euro 50.00 in aggiunta ai 300.00 , per ogni ml oltre i 5,00.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n° 24779605, intestato al Comune di Pozzilli servizio di tesoreria e dovranno riportare le seguenti rispettive causali:

> versamento di Euro 50.00 , "diritti di allaccio" .

> versamento di Euro 300.00 e oltre , "cauzione per esecuzione lavori" .

La cauzione, in alternativa al versamento sul c.c.p. , potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria rilasciata da Istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'importo necessario per la perfetta esecuzione dei lavori o potrà essere svincolata , dietro attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti , non prima di giorni 30 dalla fine dei lavori e comunque entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla fine degli stessi.

Art. 23 - Servitù

1. L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità di esecuzione.

CAPO SECONDO BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Art. 24 – Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio è stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

2. Il comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio è applicato dal comune uno speciale sigillo.

4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

5. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.

6. Il comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 25 – Tariffe per bocche antincendio

1. Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente versa un canone annuo che potrà essere fatturato anche secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Art. 26 – Cauzione per bocche antincendio

1. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio è versato, a titolo cauzionale, un anticipo infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare viene determinato dal comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito è aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.

2. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

Art. 27 – Attivazione e consegna

1. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il comune provvede, all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultano l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche antincendio installate.

CAPO TERZO - IMPIANTI INTERNI**Art. 28 - Installazione delle condutture esterne**

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte sono messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni sono collocate in posizioni tali da non essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

3. Se quest'ultima condizione non è assicurata, le condotte vengono convenientemente coibentate.

4. Nessun tubo dell'impianto può sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzetti o simili.

5. Quando non è possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi vengono protetti da un tubo guaina in materia idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

6. Gli eventuali giunti distano almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

7. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.

Art. 29 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

4. Tutte le bocche erogano acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

5. L'impianto interno è elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non è utilizzabile come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

6. Se l'utente preleva l'acqua anche da pozzi o da altri condotti, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni fra gli impianti diversamente forniti.

Art. 30 - Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici sono realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

2. È assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi sono sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 31 - Serbatoi

1. Se è indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione viene realizzata al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio viene dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 32 - Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità per mezzo di installatori qualificati, con l'osservazione delle norme tecniche previste nella parte II, capo V, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e delle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dal comune.

2. Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare la conformità degli impianti alle disposizioni di cui alla parte seconda, capo V, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla normativa vigente.

3. Se le installazioni non risultano idonee, il servizio acquedotto può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

4. L'utente dà preventiva comunicazione al servizio acquedotto per apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Art. 33 - Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del servizio acquedotto ad esclusione dei tratti ubicati nella proprietà privata.

2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari. Le opere idrauliche sono eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino sono eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 34 - Modifiche

1. Il servizio acquedotto può ordinare, in qualsiasi momento, per insindacabili motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il termine prescritto.

2. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non ha provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 35 - Vigilanza

1. Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO QUARTO - CONTATORI**Art. 36 - Tipo e calibro del contatore**

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione con i requisiti prescritti dal d.P.R. 23/08/1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33.

2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

3. Quando, a richiesta, viene disposta la sostituzione del contatore, le spese relative sono a carico dell'utente.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

Art. 37 - Posizione dei contatori

1. I contatori sono sempre collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo è sempre e comunque stabilito in accordo con il servizio acquedotto.

2. A valle del contatore è collocato, a cura ed a spese dell'utente, una saracinesca di arresto.

3. Non sarà dato luogo alla installazione del contatore nel caso che a valle dello stesso non sia stata installata, a cura e spese dell'utente, idonea valvola di non ritorno.

4. Di norma, la installazione dei contatori è fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di revocare i rapporti contrattuali in essere qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche lo richiedessero.

6. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

7. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

8. Se l'utente non vi provvede entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, può essere disposta la sospensione dell'erogazione.

9. Nel caso di guasti l'utente ne dà immediata comunicazione al comune, che provvede ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

10. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o negligenza, sono a carico del comune.

11. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del servizio acquedotto ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

12. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 (mancata o ritardata comunicazione dei guasti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

Art. 38 - Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza è munita di apposito contatore.

2. Nei fabbricati con più utenze i contatori sono installati in unico apposito vano e/o locale o in un idoneo manufatto sempre accessibile al personale preposto al servizio acquedotto con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Art. 39 - Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i locali ed i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

2. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporta il risarcimento dei danni.

Art. 40 - Guasti agli apparecchi

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

Art. 41 - Nolo del contatore

1. Per le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori (ora quota fissa) trova applicazione la direttiva del CIPE emanata con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52.

Art. 42 - Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori

1. Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

2. L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.

3. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritirare i complessi stessi.

4. Analoghe verifiche potranno essere disposte dal comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

5. In entrambi i casi il comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

6. Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal comune sulla base di opportune valutazioni.

CAPO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA**Art. 43 - Titolarità della concessione**

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale sottoscrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 44 - Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendersi ogni contatore di erogazione, corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
 - a) per le nuove utenze: solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 43 prima della installazione dei contatori;
 - b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
4. Il comune ha facoltà di cedere il contratto ad altro soggetto che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 45 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per il contratto medesimo.

Art. 46 - Subingresso

1. In caso di subingresso, il richiedente è tenuto al pagamento dei relativi diritti nella misura determinata dal comune.
2. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, la richiesta di subingresso deve essere prodotta entro 180 gg. dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale periodo, la fornitura sarà sospesa.

Art. 47 - Cessazione dei locali e subentro nella fruizione del servizio

1. Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al comune la cessazione del contratto.
2. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
3. Dopo la richiesta dell'utente, il comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
4. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la fattura contabile dell'utenza.
5. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua non sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguiti all'uso degli impianti.
6. Resta salvo, in tal caso, il diritto del comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Art. 48 - Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

Art. 49 - Uso dell'acqua - Divieti di sub-fornitura

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio sono stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata in forma scritta.

Art. 50 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, di norma, annualmente a cura del personale incaricato.
2. Se, per causa dell'utente, non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi sistematicamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
3. La riapertura ha luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese maturate;
4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.

Art. 51 - Tariffe - Modalità di riscossione

1. Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento sono determinate periodicamente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti nel tempo.
2. La riscossione ha luogo con le procedure previste dall'art. 53.

Art. 52 - Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 53 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli attua i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 54 - Responsabilità per le caratteristiche della fornitura

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc..
2. In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somma alcuna, né abbuoni, né risarcimenti danni e rimborsi spese, né - in genere - indennizzi di ogni e qualsiasi natura.
3. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.
5. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 55 - Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a risponderne dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente segnala immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 66 - Pagamento dei consumi

1. Per il pagamento dei consumi e delle prestazioni sono osservate le prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento inviate dal Comune al domicilio degli utenti.

2. In caso di inadempienza o ritardo nei pagamenti, il responsabile del servizio, può, previa diffida, sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura percentuale stabilita dal Comune.

3. La riscossione coattiva si effettua tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo è formato e reso esecutivo prima della scadenza del termine di prescrizione dei crediti.

Art. 67 - Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente stipula un nuovo contratto, sostenendone le relative spese, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.

TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE**Art. 58 - Concessioni speciali temporanee**

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
- risultano da apposito contratto;
 - non sono fatte a forfait;
 - sono rispettate tutte le norme del presente regolamento;
 - viene corrisposto a titolo di deposito cauzionale una somma pari all'80% del consumo stimato.

Art. 59 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza non temporanea.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 60 - Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori.

Art. 61 - Obblighi dell'utente - Controlli

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 62 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

**TITOLO QUINTO
NORME PENALI****Art. 63 - Prolievi abusivi**

1. Il prelievo di acqua dalle pubbliche condotte senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 64 - Contestazione delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal "servizio acquedotto" anche a mezzo dell'ufficio di Polizia Municipale,
2. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Uso di prese private in caso di necessità

1. Al sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 66 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Art. 67 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 68 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Allacci, distacchi.	Area Tecnica	Ufficio Tecnico
2	Tariffe, ruoli, volture, contratti.	Area Economica-Finanziaria	Ufficio Tributi
3	Contestazioni-infrazioni	Area Tecnica	Ufficio Tecnico/Polizia Municipale

Art. 69 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Formulazione di preventivo per:	30
	a) allacci su strade canalizzate	30
	b) allacci su strade non canalizzate	30
2	Contratto di utenza	30
3	Attivazione della fornitura	15
4	Cessazione della fornitura	15
5	Riattivazione della fornitura	30
6	Risposta alle richieste di chiarimento	30
7	Risposta ai reclami	10
8	Esecuzione dei controlli e verifiche	30
9	Retifica di fatturazione	30

Art. 70 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 71 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 72 - Rinvio dinamico.


1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 73 - Vigilanza - sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 74 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2009.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.



COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma, 34 - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti: approvazione.

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pozzilli,li	Pozzilli,li	Pozzilli,li <i>14-5-2004</i>	Pozzilli,li	Pozzilli,li
Il Responsabile dell'Area Urbanistica	Il Responsabile dell'area Lavori Pubblici e Terremoto	Il Responsabile dell'Area Finanziaria	Il Responsabile dell'Area Amministrativa	Il Responsabile dell'Area demografica
Passarelli Paolo	Passarelli Paolo	Ricchiuti Maria <i>[Signature]</i>	A. Vettese	Frachitti Ferdinando

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE



Responsabile del Servizio Finanziario esprime **Parere Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione ed attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 67/2000.

Pozzilli, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ricchiuti Maria

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Franchitti Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Colacurcio Enrica



Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, nella sede del

Comune, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

13 MAG. 2008

13 MAG. 2008

Dalla Residenza Municipale, addì 13



IL SEGRETARIO COMUNALE

